



BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE A INIZIALE CANONE GRATUITO DI LOCALI DI CIVICA PROPRIETA' A FAVORE DI ATTIVITA' COMMERCIALI DI VICINATO E ARTIGIANALI

Approvato con D.D. 150.0.0.-147 del 28/12/2018

1. PREMESSE

La Civica Amministrazione intende proseguire nelle azioni volte a contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale, favorendo l'insediamento di attività commerciali, di vicinato e artigianali, che contribuiscano alla crescita del tessuto economico urbano e alla valorizzazione del territorio, nel rispetto delle normative vigenti e del decoro urbano. Pertanto, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 dell'8 giugno 2018, con il presente Bando il Comune di Genova intende assegnare locali di Civica proprietà ubicati nel Centro storico e zone limitrofe, **con concessione agevolata tramite iniziale canone gratuito (per un periodo da 12 a 18 mesi a seconda del locale prescelto)**, per lo sviluppo di progetti economici e imprenditoriali di micro e piccole imprese che collocheranno la loro attività nei locali individuati nell'elenco di cui alle tabelle allegate al presente Bando:

- **Tabella 1:** locali destinati prioritariamente a sede principale di nuova impresa o ulteriore sede operativa di impresa esistente (secondariamente saranno valutate le eventuali domande di trasferimento);
- **Tabella 2:** locali pertinenziali concedibili a titolo gratuito anche ad attività già presenti sul territorio (in caso di più richieste per lo stesso locale verrà effettuato sorteggio).

Ciascun soggetto potrà candidarsi per un **massimo di due immobili** di cui alla Tabella 1, aggiudicandosi eventualmente l'opzione per la quale otterrà il primo posto in graduatoria. La domanda per l'assegnazione di un locale di cui alla Tabella 1 **non esclude** ulteriore domanda per uno dei locali di cui alla Tabella 2.

2. SCADENZA, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il bando è aperto dal giorno 1 febbraio 2019 e chiuderà alle ore 12 del giorno 1 aprile 2019. La scadenza del bando può essere prorogabile.

La documentazione potrà essere consegnata:

- a mano, o spedita tramite raccomandata A/R, all'Archivio Generale del Comune di Genova, piazza Dante n. 10 - 1 piano – 16121 GENOVA
- alla casella PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Al fine di determinare la tempestività della presentazione della domanda rileva la data di ricevimento da parte del Comune della raccomandata postale A/R o la data di protocollo apposta dall'Archivio Generale (in caso di consegna a mani della domanda) o la data di ricezione dell'invio alla PEC suddetta.

La dicitura da indicare per tutti i tipi di invio suindicati (su busta cartacea o nell'oggetto della pec) è la seguente: **“BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI A CANONE GRATUITO NEL CENTRO STORICO”**. La documentazione indicata al precedente art. 12 se presentata in formato cartaceo, andrà inserita in un'unica busta chiusa recante i riferimenti del proponente (*nome, cognome, indirizzo*). L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito o lo smarrimento delle domande, nonché di comunicazioni dell'Amministrazione, dipendenti da inesatta comunicazione del recapito da parte dei partecipanti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



3. DESTINATARI, VINCOLI E LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

I soggetti destinatari delle agevolazioni sono le **micro o piccole imprese** di cui agli artt. 2082 e ss. del Codice Civile e al D.M. 18 aprile 2005¹, già costituite o ancora da costituirsi al momento della presentazione della domanda. Ai sensi del presente Bando, sono da considerarsi:

- **Imprese già costituite** al momento della presentazione della domanda, che intendono aprire una nuova sede
- **Imprese ancora da costituirsi**, si intendono le persone fisiche che si impegnano a costituire un'impresa entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria finale, e comunque prima della sottoscrizione del contratto di concessione. Al momento della domanda pertanto il proponente indicherà una forma giuridica già valutata, la compagine sociale e la composizione dei ruoli nella futura impresa, nonché l'impegno ad esserne legale rappresentante e unico referente nei confronti dell'Amministrazione comunale.

L'attività beneficiaria della concessione agevolata deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolta all'interno del locale di Civica proprietà assegnato, improntata al serio impegno alla continuazione dell'attività per un congruo periodo e in un contesto di razionale riorganizzazione interna ed esterna degli spazi e del profilo qualitativo del servizio da offrire. Per l'intero periodo della fruizione della concessione in regime agevolato le imprese beneficiarie della concessione si dovranno impegnare a dare visibilità al city brand e all'emblema del Comune di Genova in occasione di tutte le circostanze di visibilità pubblica e comunicazione d'immagine (giornali, convegni), comprese tutte le forme di comunicazione digitale (es. sito web d'impresa o di progetto, social network, blog, forum etc.).

Durante tutto il periodo di apertura del Bando i locali saranno oggetto di **SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO, A PENA DI ESCLUSIONE**, da parte degli interessati. Il calendario degli open day sarà pubblicato sul sito istituzionale.

4. TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

La concessione ha una durata massima pari a 6 anni, rinnovabile alle stesse condizioni una sola volta. Il concessionario ha la possibilità di recedere prima della naturale scadenza del contratto con preavviso scritto all'Amministrazione di almeno 6 mesi; qualora detto termine non dovesse essere rispettato il concessionario recedente dovrà corrispondere all'Amministrazione una somma a titolo di risarcimento pari ai mesi di mancato preavviso. Qualora il recesso avvenga durante il periodo di fruizione della gratuità del canone nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento.

Il computo dei mesi di esenzione dal pagamento del canone di concessione come riportato in tabella per ciascun immobile a bando decorre dall'effettivo avvio dell'attività.

Il concessionario per tutta la durata del contratto è responsabile della manutenzione ordinaria dei locali. Ai fini dell'aggiudicazione costituirà inoltre criterio premiante l'abbellimento e la manutenzione dei locali così come indicati nel progetto d'impresa. Qualora il piano di investimenti preveda la realizzazione di opere murarie all'interno del locale assegnato, sarà necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione scritta da parte della Direzione Patrimonio, nonché la relativa autorizzazione della Soprintendenza qualora il bene sia vincolato.

La stipula degli atti di concessione amministrativa riferita agli immobili è a cura della Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo.

¹ Per micro impresa si intende un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale attivo patrimoniale non superiore a 2 milioni di euro. Per piccola impresa si intende un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale attivo patrimoniale non superiore a 10 milioni di euro. La completa definizione di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 n. 238 è consultabile dal sito internet del Comune di Genova.

5. ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

Ai sensi dell'Intesa di cui alla Delibera della Giunta Comunale 136/18 (http://www.comune.genova.it/sites/default/files/dgc_136_intesa_regione_locali_centro_storico.pdf) e specificatamente agli **artt. da 5 a 9**, l'ammissibilità delle attività economiche verrà valutata a seconda della precisa collocazione geografica dei locali, e in particolare:

1) Per i locali messi a bando ricadenti nella zona perimetrata dal tratteggio (cosiddetta “zona grigia”) NON sono consentite:

- Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici di generi alimentari in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i;
- Phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- Sexy shop;
- Attività alimentari, artigianali e non, di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l'utilizzo nella preparazione di alimenti precotti (es. kebab...);
- Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità.
- Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana
- Disco pub, discoteche e night club;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di “compro oro”;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione dell'abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione.
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati in campo alimentare, cosmetico e nutrizionale con effetto farmaceutico;
- Attività di carrozzerie, gommista, meccatronico e centro di revisione;
- Attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
- Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- Attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

2) Per i locali messi a bando ricadenti nella cosiddetta “zona rossa” è invece consentito UNICAMENTE l'avvio delle attività di seguito elencate:

- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso che pongono in vendita in via esclusiva prodotti alimentari a marchio di qualità (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali genovesi/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di prodotti non alimentari: esercizi commerciali mono-prodotto o monotematici (ossia che pongono in vendita una unica ed individuabile categoria merceologica) che pongono in vendita prodotti con marchi a produzione di alta qualità ai sensi della normativa vigente; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso non alimentari che svolgono attività di promozione turistica in accordo/collaborazione/patrocinato dell'Amministrazione Pubblica;
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della disciplina regionale e comunale:
 - Per la ristorazione con somministrazione esclusiva di cucina tradizionale italiana e/o tradizionale europea non utilizzando prodotti precotti;
 - Per i bar che somministrano prodotti freschi e non precotti;
- Attività di lavorazioni, alimentari e non alimentari, artigianali artistiche, tradizionali, tipiche di qualità italiana con la tracciabilità delle materie prime nella filiera produttiva e certificazione sulla sicurezza.
- Attività di estetista e acconciatore (omissis).

Inoltre ai sensi inoltre dell'**art. 11** dell'Intesa, tutte le attività ammesse dovranno osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sotto indicati criteri:

- Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono.
- Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari.
- L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata.
- All'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. E' consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa.
- In generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. Le insegne delle botteghe storiche dovranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della Soprintendenza stessa ai sensi dell'art.49.
- Sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. E' altresì vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo.

- L'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti di vicolo che ne consentono l'installazione e dovranno essere in tinta ecru e di forma e materiale da concordare con la Soprintendenza.
- Per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina.
- E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool.
- E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- E' fatto divieto esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine.

Nota Bene: ai sensi dell'art. 13 dell'Intesa ("SANZIONI"): "...con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio. L'apertura o il successivo svolgimento di una attività diversa da quella autorizzata o attivata con SCIA determina la revoca dell'autorizzazione stessa e, in generale, del titolo abilitativo e/o l'inibizione degli effetti della S.C.I.A nonché l'impossibilità di procedere al rilascio di nuovo provvedimento di abilitazione (autorizzazione/ presentazione della SCIA a seconda del regime applicabile) in capo al soggetto inadempiente nell'ambito del territorio individuato.

Ai locali di cui al presente bando viene inoltre applicato il regime di classificazione "Zona 2" ai sensi dell'art. 3 del Piano comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14/2014.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono legittimate alla presentazione della domanda:

a) le imprese, **già costituite alla data di presentazione della domanda** in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- rispettare il requisito di micro impresa o piccola impresa secondo la definizione di cui all'art. 3 del presente Bando;
- essere in regola con tutti i pagamenti - di qualsiasi natura - dovuti all'Amministrazione comunale (imposte, tasse, tributi...)
- essere attive, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali in corso e non avere in atto un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- se organizzate in forma di società di capitali, nell'ultimo esercizio non avere registrato perdite eccedenti un terzo del capitale sociale che non siano state integrate;
- rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori;
- non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la normativa vigente, e di essere in regola con i pagamenti di tributi comunali;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di essere in regola in relazione al DURC e/o alle singole posizioni contributive personali;
- non avere nella compagine societaria, società fiduciarie (a qualsiasi livello di partecipazione societaria) società di capitali con azioni o quote al portatore nonché tutte quelle società per le quali non sia rilevabile l'effettiva composizione della compagine sociale;
- avere legale rappresentante che non si trovi in stato di fallimento;
- avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, che non siano stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al

d.lgs. n. 159/2011 e, nei cui confronti, non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o non sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei cui confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza, di sospensione, previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei cui confronti non sussista un provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei cui confronti non sia stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 del D.lgs. N. 231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca totale di quelli già concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia)

La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati comporterà l'esclusione dell'impresa dal Bando.

b) le imprese, **non ancora costituite al momento della presentazione della domanda**, dovranno rispondere ai seguenti requisiti di partecipazione:

- non avere nella futura compagine societaria, società fiduciarie (a qualsiasi livello di partecipazione societaria ciò avvenga), società di capitali con azioni o quote al portatore nonché tutte quelle società per le quali non sia rilevabile l'effettiva composizione della compagine sociale;
- avere futuro legale rappresentante che non si trovi in stato di fallimento;
- avere futuro legale rappresentante, futuri amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), futuri soci, che non siano stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e, nei cui confronti, non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione dello stesso d.lgs.;
- avere futuro legale rappresentante, futuri amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), futuri soci, nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o non sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- avere futuro legale rappresentante, futuri amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), futuri soci, nei cui confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza, di sospensione, previste dall'art. 67 del d.lgs. n.159/2011;
- avere futuro legale rappresentante, futuri amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), futuri soci, nei cui confronti non sussista un provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi del d.lgs n. 159 del 6 settembre 2011;
- avere futuro legale rappresentante, futuri amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), futuri soci, nei cui confronti non sia stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, del Dlgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca totale di quelli già concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia).

Z. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La documentazione da presentare a pena di esclusione è la seguente (i modelli sono scaricabili dal sito internet del Comune di Genova):

- Modulo di domanda

- Progetto di impresa (descrizione dettagliata dell'attività imprenditoriale che si intende realizzare). Al fine di agevolare le imprese partecipanti viene messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Genova apposita struttura di supporto per la redazione di un **business plan**.
- Curricula del proponente e di eventuali altri soci
- Eventuali planimetrie in adeguata scala con l'indicazione delle modifiche strutturali ipotizzate
- Eventuali elaborati grafici di allestimento, lay out locali ed estetica esterna
- Copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o futuro legale rappresentante dell'impresa o copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o equipollente, in corso di validità

Le imprese già costituite alla data di presentazione della domanda dovranno inoltre presentare:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società
- Copia dell'ultimo bilancio approvato, comprensivo di nota integrativa e di verbale di approvazione del bilancio, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio.

In caso i conti chiudano in perdita, occorre presentare copia degli ultimi tre bilanci approvati. Le imprese già costituite non soggette all'obbligo di presentazione del bilancio, dovranno presentare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. In caso di esercizio in perdita, occorre presentare le ultime tre dichiarazioni dei redditi.

8. PROCEDURA DI SELEZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande pervenute entro i limiti temporali indicati all'art. 2 saranno esaminate sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di merito. Quelle ritenute formalmente ammissibili dal Responsabile del Procedimento saranno sottoposte alla successiva valutazione da parte di una Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Sviluppo del Commercio. Il procedimento prevede:

- La valutazione della documentazione amministrativa e tecnica presentata;
- L'eventuale richiesta di ulteriori integrazioni della documentazione;
- La valutazione della qualità tecnica del progetto di impresa presentato e delle spese previste, per quanto riguarda la coerenza delle stesse;
- La comunicazione di aggiudicazione e di convocazione per la firma del contratto di concessione, con indicato il numero della Determinazione Dirigenziale di assegnazione della stessa;
- La comunicazione di eventuali motivi ostativi all'ammissione, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90;
- La pubblicazione entro 60 giorni dalla scadenza del Bando sul sito dell'Amministrazione comunale della graduatoria definitiva delle imprese aggiudicatrici.

1) Nell'ambito dei **locali messi a bando di cui alla Tabella 1** allegata la valutazione della qualità tecnica delle domande avverrà sulla base dei criteri e dei punteggi sotto indicati.

A) Caratteristiche dei proponenti (Max 20)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| • Coerenza dei curricula professionali, esperienza imprenditoriale sul territorio locale/regionale/nazionale | Max 10 |
| • Proposta progettuale presentata da due o più imprese congiuntamente | + 5 |
| • Impresa già esistente che apre una nuova sede nell'area oggetto del bando | + 5 |

B) Specificità progetto di impresa (Max 35)

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| • Qualità dei contenuti del progetto (eventuali prodotti a km 0, categorie merceologiche che valorizzano il contesto locale/regionale/nazionale, etc...) | Max 15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

- Iniziativa di promozione turistica in collaborazione/patrocinio con la Civica Amministrazione + 5
- Possesso di marchio “Artigiani in Liguria” / “Genova Gourmet” / “Botteghe Storiche” + 5
- Possesso di altro marchio sistema camerale nazionale o regionale + 3
- Valore aggiunto del progetto dal punto di vista dell’innovazione, attrattività turistica, eco-sostenibilità Max 7

C) Coerenza con il contesto di riferimento e gli obiettivi dell’Amministrazione comunale (Max 30)

- Qualità del progetto con riferimento all’estetica esterna ed interna Max 10
- Partecipazione alla rivitalizzazione del contesto (orari di apertura, animazioni individuali e collettive) Max 10
- Eventuale partecipazione a reti o iscrizione a CIV comunale + 5
- Valore aggiunto rispetto alle tipologie imprenditoriali esistenti (es. attività non ancora presente nell’area oggetto del bando) Max 5

D) Valutazione economico-finanziaria (Max 15)

- Adeguatezza, chiarezza, completezza delle analisi economiche e patrimoniali in termini di stima dei ricavi /costi e attività/passività Max 15

Tra i progetti ritenuti idonei sarà redatta la graduatoria. Le agevolazioni e i locali di cui alla Tabella 1 saranno assegnati al soggetto il cui progetto ha ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, la Commissione valuterà l’assegnazione del locale con riferimento all’appropriatezza dell’attività proposta.

9. MODIFICHE AL PROGETTO D’IMPRESA

Non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto d’impresa: per modifiche sostanziali si intendono modifiche che alterino le caratteristiche essenziali del progetto d’impresa.

10. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

L’Amministrazione **provvede a disporre la revoca** delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:

- mancato avvio dell’attività entro 90 giorni dall’ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
- ampliamento dell’attività economica alle categorie escluse ai sensi dell’art. 5 del Bando;
- il beneficiario non svolga continuativamente l’attività per la quale ha ottenuto le agevolazioni;
- il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti o effettuato comunicazioni all’Amministrazione comunale risultati non veritieri;
- a seguito di verifiche, si riscontri il venir meno dei requisiti per la partecipazione al Bando e per l’ottenimento delle agevolazioni;
- il beneficiario apporti variazioni sostanziali all’iniziativa oggetto della concessione agevolata;
- il beneficiario non rispetti tutti gli obblighi previsti dal Bando;
- il beneficiario compia variazioni delle caratteristiche della struttura societaria nonché di soci, legali rappresentanti, soggetti con poteri di rappresentanza (ai sensi del Bando) o amministratori senza poteri di rappresentanza, nonché l’affitto o la cessione di azienda o di rami della stessa, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.



L'Amministrazione comunale può altresì procedere alla revoca delle agevolazioni in tutti gli altri casi non contemplati dal Bando qualora venga riscontrata una grave violazione della normativa comunale, regionale, nazionale e comunitaria.

11. VERIFICHE E CONTROLLI

Il beneficiario deve fornire all'Amministrazione comunale, durante la realizzazione dell'intervento, tutte le informazioni sullo stato di avanzamento del progetto, nonché i dati relativi agli indicatori socio-economici volti a valutare gli effetti prodotti, ed ogni altra informazione che sarà richiesta dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione Comunale o suoi incaricati potranno disporre controlli, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.

I soggetti beneficiari dovranno, a tal fine, consentire visite e sopralluoghi fornendo ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

L'Amministrazione comunale potrà anche richiedere che i dati economico-finanziari e di mercato siano forniti secondo determinati schemi e scadenze.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il Responsabile del procedimento relativo al Bando in oggetto, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, è il Direttore dello Sviluppo del Commercio Dr.ssa Maria Letizia Santolamazza.

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (RGPD):

1. Si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all'espletamento delle procedure previste dal presente Bando.
2. I dati richiesti consistono in: nome, cognome, indirizzo, telefono, email. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura. I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento della presente procedura e conformemente alle disposizioni in merito alla conservazione della documentazione amministrativa.
3. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Genova (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it).
5. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto Regolamento in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
6. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici.
7. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
8. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.



13. INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA

I moduli di domanda e i relativi modelli sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.genova.it alla sezione “Bandi e gare” oppure ritirabili presso la Direzione Sviluppo del Commercio - Via di Francia 1, Matitone 12° piano, negli orari di apertura al pubblico (lunedì 9-12; mercoledì 9-12 e 14.30-16).

Gli uffici della Direzione Sviluppo del Commercio sono a disposizione, **previo appuntamento**, per qualsiasi informazione e chiarimento relativamente alla formulazione della domanda, alla presentazione degli allegati a corredo della stessa e alla presentazione del progetto. L’indirizzo mail di riferimento è il seguente commercio@comune.genova.it

14. FORO COMPETENTE

L’Autorità giudiziaria competente in via esclusiva per ogni controversia riguardante il presente Bando è il Foro di Genova.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.